



COMUNE DI CROSIO DELLA VALLE

(Provincia di Varese)

STATUTO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 18 febbraio 2008.

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 de 24 novembre 2017

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 16 ottobre 2019

INDICE

- Art. 1 - Comune di Crosio della Valle
- Art. 2 - Territorio, gonfalone e stemma
- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Albo pretorio
- Art. 5 - Tutela della salute
- Art. 6 - Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico
- Art. 7 - Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero
- Art. 8 - Assetto ed utilizzazione del territorio
- Art. 9 - Sviluppo economico
- Art. 10 - Programmazione
- Art. 11 - Partecipazione, decentramento, cooperazione
- Art. 12 - Servizi pubblici
- Art. 13 - I consiglieri comunali
- Art. 14 - Doveri del consigliere
- Art. 15 - Poteri del consigliere
- Art. 16 - Dimissioni del consigliere
- Art. 17 - Gruppi consiliari
- Art. 18 - Il Consiglio comunale. Poteri - Composizione
- Art. 19 - Prima adunanza
- Art. 20 - Convocazione del Consiglio comunale
- Art. 21 - Deliberazioni degli organi collegiali
- Art. 22 - Pubblicità delle sedute
- Art. 23 - Votazioni
- Art. 24 - Regolamento interno
- Art. 25 - Composizione della Giunta comunale
- Art. 26 - Nomina degli assessori
- Art. 27 - Durata in carica
- Art. 28 - Revoca della Giunta comunale
- Art. 29 - Decadenza dalla carica di Sindaco e di assessore
- Art. 30 - Organizzazione della Giunta

- Art. 31 - Attribuzioni della Giunta
- Art. 32 - Adunanze e deliberazioni
- Art. 33 - Il Sindaco - Natura - Funzioni
- Art. 34 - Il Sindaco - Attribuzioni di amministrazione
- Art. 35 - Il Sindaco - Attribuzioni di vigilanza
- Art. 36 - Il Sindaco - Attribuzioni di organizzazione
- Art. 37 - Vice Sindaco
- Art. 38 - Libere forme associative
- Art. 39 - Consultazioni
- Art. 40 - Diritto di petizione
- Art. 41 - Interrogazioni
- Art. 42 - Diritto d'iniziativa
- Art. 43 - Procedura per l'approvazione della proposta
- Art. 44 - Referendum consultivo
- Art. 45 - Pubblicità degli atti
- Art. 46 - Diritto di accesso
- Art. 47 - Principi e criteri direttivi
- Art. 48 - Personale
- Art. 49 - Segretario comunale
- Art. 50 - Il Direttore Generale - ABROGATO
- Art. 51 - Costituzione e partecipazione
- Art. 52 - Istituzioni
- Art. 53 - Indirizzo
- Art. 54 - Personale
- Art. 55 - Demanio e patrimonio
- Art. 56 - Beni patrimoniali disponibili
- Art. 57 - Contratti
- Art. 58 - Contabilità e bilancio
- Art. 59 - Principi e criteri
- Art. 60 - Revisore del conto
- Art. 61 - Controllo di gestione
- Art. 62 - Ambito di applicazione dei regolamenti
- Art. 63 - Procedimento di formazione dei regolamenti
- Art. 64 - Modalità

Art. 1 - Comune di Crosio della Valle

- 1- Il Comune di Crosio della Valle è Ente autonomo con propri poteri e funzioni nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.
- 2- Oltre alle funzioni proprie, esercita anche quelle attribuite o delegate dalle leggi statali, regionali, provinciali e comunitarie.
- 3- Il Comune è dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa.
- 4- Il Comune ha autonomia impositiva e finanziaria che opera nei limiti stabiliti dallo Statuto, dai regolamenti e dalle leggi di coordinamento della finanza pubblica. In quest'ambito l'autonomia impositiva potrà tener conto delle specifiche esigenze di categorie di persone che si trovano in condizioni di particolare disagio.
- 5- Il Comune è titolare secondo il principio di sussidiarietà di funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e delle Regioni. Il principio di sussidiarietà regola la titolarità delle funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e delle Regioni.
- 6- La titolarità delle funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e delle Regioni è esercitata secondo il principio della sussidiarietà verticale.
- 7- Tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 2 - Territorio, gonfalone e stemma

- 1- Il Comune di Crosio della Valle è costituito dalle comunità delle popolazioni e dai territori della sua circoscrizione.
2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Via IV Novembre n. 30. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono di norma nella sede comunale.
3. In casi di particolari emergenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
4. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con R.D. in data 5 marzo 1946. L'uso e la produzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono autorizzati espressamente dal Sindaco.

Art. 3 - Finalità

- 1- Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della comunità, ne promuove lo

sviluppo civile, culturale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini alle scelte collettive

ART. 4 - Albo pretorio

1. E' istituito l'albo pretorio informatico ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modifiche ed integrazioni, per le pubblicazioni che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.
2. l'albo pretorio on - line è collocato nella home page del sito istituzionale del comune, in un'apposita sezione a ciò destinata e facilmente individuabile dall'utente visitatore.
3. la disciplina dell'albo pretorio on – line viene demandata al Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 5 - Tutela della salute

- 1- Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro.
- 2- Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

Art. 6 - Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico

- 1- Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e idrico.
- 2- Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

Art. 7 - Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

- 1- Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
- 2- Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali e ricreative, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni.
- 3- I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati da apposito regolamento, che dovrà , altresì, prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle spese di gestione

Art. 8 - Assetto ed utilizzazione del territorio

1- Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti agricoli, artigianali, industriali, commerciali, educativi, culturali e turistici, con particolare riguardo alla salvaguardia del patrimonio ambientale e paesaggistico esistente adeguando i regolamenti in vigore.

2- Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità individuate e definite dai competenti organi comunali.

3- Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative e scolastiche.

Art. 9 - Sviluppo economico

1- Il Comune coordina le attività agricole, artigiane, industriali e commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

2- Il Comune promuove il costituirsi di forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

Art. 10 - Programmazione

1- Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

Art. 11 - Partecipazione, decentramento, cooperazione

1- Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art.3 della Costituzione.

2- Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, anche organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e dibattiti e stabilendo rapporti con gli organi di comunicazione di massa.

Art. 12 - Servizi pubblici

1- Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:

a) la costituzione di aziende municipalizzate;

- b) la partecipazione a consorzi od a società per azioni a prevalente capitale pubblico;
- c) la stipulazione di apposita convenzione con altri comuni, interessati alla gestione del servizio;
- d) la concessione a terzi;
- e) apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale.

Art. 13 - I Consiglieri Comunali

1- Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.

2- L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun Consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabilite dalla legge.

Art. 14 - Doveri del Consigliere

1- I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.

2- Ai Consiglieri comunali che non partecipano a 5 sedute consecutive del Consiglio comunale per motivi diversi dal proprio stato di salute o di quello di propri familiari, è notificata la proposta di decadenza con provvedimento del Sindaco. Il Consigliere può far valere le sue cause giustificative, presentando apposita memoria scritta entro 10 giorni dalla data di notifica del provvedimento sindacale. Trascorso tale termine il Consiglio, valutata l'eventuale memoria giustificativa, dichiara decaduto il Consigliere e contestualmente ne dispone la surroga.

Art. 15 - Poteri del Consigliere

1- Il Consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può riformulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

2- Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.

3- Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati da apposito regolamento.

4- E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificamente determinati dalla legge.

Art. 16 - Dimissioni del Consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse

sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio entro e non oltre 10 giorni deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

2. Qualora, durante il quinquennio, rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, un posto di Consigliere, il seggio è attribuito al candidato che nella medesima lista segua immediatamente l'ultimo eletto.

3. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'art. 59 del D. L.gs. 267/2000, il Consiglio ai sensi dell'art. 45, comma 2 del D. L.gs 267/2000 nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora, invece, sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.

4. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141, comma 1 lettera b), numero 3 del D. Lgs. n. 267/2000.

5. Ai sensi dell'art 67 del D. L.gs. 267/2000 i Consiglieri possono essere eletti e/o nominati componenti del Consiglio d'Amministrazione di società di capitali a partecipazione comunale maggioritaria o minoritaria.

Art. 17 - Gruppi consiliari

1- I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti da uno o più componenti e ne danno comunicazione al Segretario comunale.

2- Qualora non esercitino tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per lista.

Art. 18 - Il Consiglio comunale. Poteri - Composizione

1- Il Consiglio comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.

2- Adempie alle funzioni specificamente demandategli dalle leggi statali, regionali, provinciali e comunitarie e dal presente Statuto.

3- L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

4- Il Consiglio comunale è composto oltre che dai Consiglieri comunali anche dal Sindaco.

5- Il Consiglio entro 30 giorni dalla prima seduta dopo le elezioni individua quale atto fondamentale di indirizzo politico, i tempi e le priorità d'attuazione delle linee programmatiche di governo presentate dal Sindaco ed inseriti i progetti ed i programmi che s'intende realizzare durante il mandato elettivo.

6- Il Sindaco di concerto con la Giunta comunale, predispone il documento illustrativo delle linee programmatiche di governo e le presenta al Consiglio per l'esame e la successiva presa d'atto.

7. Il Consiglio deve definire, entro quarantacinque giorni dall'insediamento, gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso gli enti, aziende, istituzioni ed a società di capitali a partecipazione comunale maggioritaria o minoritaria.

8. A norma del comma 4 dell'art. 64 del D. Lgs. n. 267/2000, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco non possono essere nominati rappresentanti dell'Ente.

10. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

11. Le adunanze del Consiglio comunale sono disciplinate dal regolamento interno del Consiglio comunale.

Art. 19 - Prima adunanza

1- La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione; essa deve essere convocata e presieduta dal Sindaco neo eletto.

2- In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

Art. 20 - Convocazione del Consiglio comunale

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie, tale attività verrà disciplinata dal regolamento interno del Consiglio comunale.

Art. 21 - Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento di numero 5 Consiglieri comunali, escluso il Sindaco, ed a maggioranza dei voti favorevoli su contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dal presente Statuto e dal regolamento interno del Consiglio Comunale

2. I sistemi di votazione e relativo computo dei voti espressi sarà disciplinato dal regolamento interno del Consiglio comunale.

3. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario comunale per l'espletamento di tali incombenze può avvalersi della collaborazione di apposito personale addetto all'Ufficio di Segreteria. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario comunale.

5- In caso di assenza del Segretario comunale per cause d'incompatibilità o per cause di forza maggiore verificatesi immediatamente prima dell'adunanza, il Presidente designa il Consigliere che assumerà le funzioni di verbalizzante.

6- Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto separato ed espresso dalla maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

Art. 22 - Pubblicità delle sedute

1- Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.

2- Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Art. 23 - Votazioni

1- Le votazioni hanno luogo con voto palese.

2- Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Art. 24 - Regolamento interno

1- Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio, nelle materie di cui al Capo I e al Capo II del presente Titolo, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

2- La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

Art. 25 - Composizione della Giunta comunale

La Giunta comunale si compone del Sindaco, che la presiede, e di due Assessori, tratti dal Consiglio.

Art. 26 - Nomina degli Assessori

1- Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla elezione.

Art. 27 - Durata in carica

- 1- Il Sindaco e gli Assessori rimangono in carica sino all'insediamento dei successori.
- 2- In caso di , impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
- 3- Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
- 4- Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti dello scioglimento del Consiglio, in tal caso è nominato un Commissario straordinario che svolgerà le Sue funzioni sino alle elezioni del nuovo Consiglio.

Art. 28 - Revoca della Giunta comunale

- 1- La Giunta comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio comunale.
- 2- Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
- 3- Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
- 4- La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
- 5- Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 29 - Decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore

- 1- La decadenza dalla carica di Sindaco e di assessore avviene per le seguenti cause:
 - a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
 - b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di Assessore;
 - c) negli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

Art. 30 - Organizzazione della Giunta

- 1- L'attività della Giunta comunale è collegiale.
- 2- Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta, e individualmente degli atti dei loro assessorati.

3- Il Consiglio comunale può adottare un regolamento per l'esercizio dell'attività della Giunta comunale.

4- Le attribuzioni dei singoli Assessori sono disposte dal Sindaco.

Art. 31 - Attribuzioni della Giunta

1- La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione dell'Ente ed opera attraverso atti collegiali e tipici.

2- La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario Comunale e del Direttore Generale.

3- La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzione di governo:

a) propone al Consiglio i regolamenti previsti dalle leggi e dallo statuto;

b) adotta i provvedimenti di indirizzo per l'erogazione di contributi a contenuto discrezionale ad Enti ed Associazioni ai sensi del relativo regolamento, nonché i provvedimenti per la concessione del patrocinio per manifestazioni ed iniziative in campo sociale, culturale e sportivo;

c) adotta provvedimenti di indirizzo in materia di incarichi professionali per consulenza ;

d) approva i progetti preliminari - definitivi ed esecutivi di opere pubbliche;

e) adotta gli atti relativi alla organizzazione di manifestazioni e spettacoli culturali, sportivi e sociali e di attività ricreative varie;

f) concede in uso gli immobili di proprietà comunale;

g) definisce la toponomastica stradale e l'intitolazione di edifici comunali;

h) autorizza a stare in giudizio, a promuovere, conciliare e transigere le liti, nominando, altresì i legali per la difesa delle ragioni del Comune;

i) nomina gli arbitri nei lodi arbitrali;

l) approva i capitolati generali ed in genere le condizioni generali riguardanti tutti i contratti comunali;

m) assegna i contributi assistenziali straordinari.

n) definisce in via generale gli indirizzi per le spese di rappresentanza;

o) determina le tariffe in materia tributaria e per la fruizione di beni e servizi per quanto di sua competenza;

q) esamina gli atti di contabilità finale, collaudi e regolari esecuzione, ove vi siano riserve dell'impresa esecutrice.

Art. 32 - Adunanze e deliberazioni

- 1- La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco o da chi lo sostituisce a norma di legge o del presente Statuto.
- 2- La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei votanti.
- 3- Alle sedute della Giunta può partecipare, su richiesta della stessa, senza diritto di voto, il Revisore dei conti.
- 4- Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
- 5- Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli Assessori assegnati, nel numero fissato dall'art. 26 del presente Statuto.
- 6- La Giunta delibera in forma palese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 33 - Il Sindaco – Natura – Funzioni

- 1- Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
- 2- Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali - esecutive.
- 3- Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
- 4- Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
- 5- Presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana e lo Statuto del Comune.

Art. 34 - Il Sindaco - Attribuzioni di amministrazione

- 1- Il Sindaco:
 - a) ha la rappresentanza generale dell'ente;
 - b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico - amministrativa del Comune;
 - c) coordina l'attività dei singoli Assessori;
 - d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
 - e) impartisce direttive al Segretario comunale e al Direttore Generale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

- f) ha facoltà di delega;
- g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge sentita la Giunta comunale;
- h) adotta, a norma del comma 5 dell'art. 50 del D. L.gs. n. 267/2000, i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità, igiene, edilizia e polizia locale;
- i) adotta ordinanze contingibili ed urgenti per interventi di carattere sanitario e di igiene pubblica ai sensi dell'art.117 del D. Lgs. 31/03/1998 nr.512;
- l) sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile, popolazione, materia elettorale, leva militare e statistica;
- m) sovrintende allo svolgimento, in materia di sicurezza e polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalle leggi;
- n) determina, sentiti la Giunta e le istanze di partecipazione, gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali;
- o) fa pervenire all'ufficio del Segretario comunale l'atto di dimissioni;
- p) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;
- q) nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, che può avvenire anche mediante contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo i criteri e le modalità stabiliti dall'art. 107 del D. L.gs. 267/2000;
- r) nomina il Segretario comunale e il Direttore generale;
- s) è il rappresentante legale dell'ente in giudizio.

Art. 35 - Il Sindaco - Attribuzioni di vigilanza

1- Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
- e) collabora con il Revisore dei Conti del Comune per definire le modalità di svolgimento

delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;

f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;

g) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, provinciali, regionali e comunitarie attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio.

Art. 36 - Il Sindaco - Attribuzioni di organizzazione

1- Il Sindaco:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei Consiglieri, provvede alla convocazione;

b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalla legge;

d) propone argomenti da trattare e dispone con atto informale la convocazione della Giunta e la presiede;

e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori o a Consiglieri comunali;

f) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad Assessori,

g) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 37 - Vice Sindaco

1) Il Vice Sindaco è l'Assessore che a tale funzione viene designato dal Sindaco.

2) In caso di assenza o impedimento sia del Sindaco che del Vice Sindaco le funzioni sostitutive del Sindaco vengono esercitate dall'altro Assessore, in caso di assenza anche di quest'ultimo dal Consigliere comunale secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

Art. 38 - Libere forme associative

1- Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale.

2- Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitati di gestione, secondo le norme del regolamento, che ne definisce le funzioni, gli organi rappresentativi ed i mezzi.

3- I comitati di gestione riferiscono annualmente della loro attività, con una relazione che è inviata al Consiglio comunale.

Art. 39 - Consultazioni

- 1- Il Comune consulta, su loro richiesta, i cittadini.
- 2- Il regolamento stabilisce le modalità ed i termini della consultazione.

Art. 40 - Diritto di petizione

- 1- I cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio comunale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.
- 2- La competente Commissione consiliare decide sulla ricezione ed ammissibilità delle petizioni.
- 3- Il regolamento interno del Consiglio comunale stabilisce le modalità di esercizio del diritto di petizione.

Art. 41 - Interrogazioni

- 1- Ogni cittadino può rivolgere interrogazioni scritte al Consiglio comunale ed alla Giunta comunale, a seconda delle rispettive competenze.
- 2- La risposta è data per iscritto, con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 42 - Diritto d'iniziativa

- 1- L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di proposte redatte, rispettivamente, n articoli o in uno schema di deliberazione.
- 2- La proposta deve essere sottoscritta da almeno un decimo degli aventi diritto al voto risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
- 3- L'iniziativa di cui al comma 1 si esercita, altresì, mediante la presentazione di proposte da parte di una o più frazioni, che rappresentino complessivamente almeno un decimo della popolazione.
- 4- Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:
 - a) revisione dello Statuto;
 - b) tributi e bilancio;
 - c) espropriazione per pubblica utilità;
 - d) designazione e nomine.

Tale elencazione è tassativa.

5- Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

6- Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto e dello schema, dalla segreteria comunale.

Art. 43 - Procedura per l'approvazione della proposta

1- Il Consiglio è tenuto a iscrivere all'ordine del giorno e a prendere in esame la proposta d'iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione.

2- Ove il Consiglio non vi provveda entro il termine di cui al precedente comma, questa è iscritta d'ufficio all'ordine del giorno del Consiglio a cura del Segretario comunale.

Art. 44 - Referendum consultivo

1- E' ammesso referendum su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale; è escluso nei casi previsti dall'art.48, comma 4, del presente Statuto.

2- Si fa luogo a referendum consultivo:

a) nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune;

b) qualora vi sia richiesta da parte di un decimo degli aventi diritto al voto, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

3- Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

4- Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta degli elettori che hanno diritto di partecipare alla votazione; altrimenti è dichiarato respinto.

5- Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la Giunta comunale è tenuta a pena di decadenza a proporre al Consiglio comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

Art. 45 - Pubblicità degli atti

1- Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente, del Sindaco o del Presidente degli enti ed aziende,

che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o imprese.

Art. 46 - Diritto di accesso

1- Tutti i cittadini hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2- Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.

3- Fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 2, del presente Statuto, ed al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui l'Amministrazione comunale è in possesso, è preposto il Responsabile dell'Area Amministrativa dal quale sono fornite tutte le notizie relative all'attività del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.

Art. 47 - Principi e criteri direttivi

1- Il Comune svolge la propria attività amministrativa in conformità ai principi di democrazia, di solidarietà, di partecipazione, e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di direzione, di organizzazione e di gestione organizzativa amministrativa, tecnica, contabile e disciplinare, spettanti al Segretario comunale.

2- Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità.

Art. 48 - Personale

1- Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.

2- La Giunta Comunale adotta apposito regolamento che disciplina:

- a) la dotazione organica del personale;
- b) le procedure per l'assunzione del personale;
- c) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- d) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne, di cui all'art. 90 del D. L.gs. n. 267/2000.;

3- Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale, anche in collaborazione con le agenzie educative pubbliche e private.

Art. 49 - Segretario comunale

- 1- Il Comune ha un Segretario titolare dirigente dipendente da apposita Agenzia.
- 2- Viene nominato dal Sindaco, scelto tra i Segretari iscritti all'Albo Regionale dei Segretari Comunali e Provinciali, e dipende funzionalmente dal Sindaco stesso.
- 3- Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, per violazione dei doveri d'ufficio.
- 4- Il Segretario svolge le funzioni precisate dalla legge, quelle attribuitegli dallo Statuto e dai Regolamenti, e quelle conferitegli dal Sindaco.

Art. 50 - Il Direttore Generale

ABROGATO

Art. 51 - Costituzione e partecipazione

- 1- La deliberazione del Consiglio comunale, che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società anche per azioni, regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
- 2- Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli enti di cui al precedente comma, si applicano gli art. 42 e 50 del D. L.gs. n. 267/2000.
- 3- Qualora si intenda addivenire alla revoca di singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo di un Ente, la relativa motivata proposta del Sindaco o sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori od organi.
- 4- I rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per gli studi compiuti, che dovranno essere dettagliatamente e specificamente indicati nella relativa deliberazione, a pena di nullità.
- 5- Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i permessi previsti dalla legge.

Art. 52 - Istituzioni

- 1- Il Consiglio di amministrazione delle istituzioni, di cui all'art. 114 del D. L.gs. n. 267/2000, si compone di cinque membri, nominati dal Consiglio comunale, con le modalità di cui all'art. 52 comma 2, del presente Statuto. Esso dura in carica per un periodo corrispondente a quello

del Consiglio.

2- Il Presidente è designato dal Consiglio di amministrazione nel suo seno.

Egli ha la rappresentanza dell'Istituzione e cura i rapporti dell'Ente con gli organi comunali.

3- Il Direttore è nominato dalla Giunta comunale, fra i dipendenti di qualifica funzionale non inferiore alla settima o è, per determinazione della Giunta stessa, il Segretario. Il restante personale è tratto, di norma, dall'organico comunale.

4- Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell'Istituzione e le competenze del Direttore sono stabiliti dal regolamento comunale che disciplina, altresì, l'organizzazione interna dell'Ente, le indennità di carica, le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei servizi, e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 53 - Indirizzo

1- Il Comune esercita il potere di indirizzo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.

2- Spetta alla Giunta comunale la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.

3- La Giunta riferisce, annualmente, al Consiglio comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare alla Giunta comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'ente, società e azienda e degli obiettivi raggiunti.

Art. 54 - Personale

1- Fatto salvo quanto previsto dall'art. 89 del D. L.gs. n. 267/2000, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale degli enti, aziende e società a partecipazione comunale sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi a rilevanza pubblica e privata.

Art. 55 - Demanio e patrimonio

1- Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.

2- I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.

3- Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dalle leggi in materia.

Art. 56 - Beni patrimoniali disponibili

1- Fatto salvo quanto previsto dall'art.6, comma 3, del presente Statuto, i beni patrimoniali disponibili possono essere dati in locazione o in affitto.

Art. 57 - Contratti

1- Fermo restando quanto previsto dall'art. 192 del D. L.gs. n. 267/2000, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.

Art. 58 - Contabilità e bilancio

1- L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del Consiglio comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.

2- I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio e al conto consuntivo del Comune.

3- I consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla Giunta comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo statuto consortile.

4- Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha partecipazione finanziaria.

Art. 59 - Principi e criteri

1- Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2- L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3- Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del Revisore dei conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

4- Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed

equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del Revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

Art. 60 - Revisore dei conti

1- Il Revisore dei conti, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

2- Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai Sindaci delle S.p.A.

3- Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il Revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Art. 61 - Controllo di gestione

1- La Giunta comunale trasmette, ogni sei mesi, al Consiglio comunale e al Revisore dei conti, una situazione aggiornata del bilancio, con le indicazioni delle variazioni intervenute nella parte "entrata" e nella parte "spesa", degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati nel corso del periodo considerato, sia in conto competenza, sia in conto residui.

2- Il regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa e rendiconti di competenza e di cassa.

Art. 62 - Ambito di applicazione dei regolamenti

1- I regolamenti, di cui all'art. 7 del D. L.gs. n. 267/2000, incontrano i seguenti limiti:

a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;

b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;

c) non possono contenere norme a carattere particolare;

d) non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;

e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

Art. 63 - Procedimento di formazione dei regolamenti

1- L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun Consigliere comunale, alla Giunta comunale, alle singole frazioni e circoscrizioni ed ai cittadini, a' sensi dell'art. 45 del presente Statuto.

2- I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta comunale dalla legge o dal presente Statuto.

3- I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: una prima, che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità all'art. 124 del D. L.gs. n. 267/2000; una seconda, da effettuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.

Art. 64 - Modalità

1- Le deliberazioni di revisione delle norme statutarie sono approvate dal Consiglio comunale, con le modalità di cui all'art. 6 del D. L.gs. n. 267/2000, purché sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica od integrazione. La relativa proposta va sempre sottoscritta da almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati al Comune.

2- Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata, se non decorso tre anni dalla deliberazione di reiezione.

3- La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, approvato con la medesima procedura per esso richiesta, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.